

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 026/CGF
(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 002/CGF– RIUNIONI DEL 2, 3, 5 E 6 LUGLIO 2012

Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Dott. Salvatore MEZZACAPO; Componenti supplenti: Dott. Luigi IMPECIATI, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Rappresentante A.I.A. supplente: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA DEL 4.6.2012, AVVERSO L’APPLICABILITÀ, NONCHÉ L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 CGS, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

2) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L. DEL 20.6.2012, AVVERSO L’APPLICABILITÀ, NONCHÉ L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 CGS, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

3) RICORSO DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO L’APPLICABILITÀ NONCHÉ L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 CGS, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

4) RICORSO DELL’A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO:

A) L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO;

B) L’APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 C.G.S.;

C) L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ A.C. SIENA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

5) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE ALLE SOCIETÀ:

- a) F.B.C. EMPOLI S.P.A.;
- b) PADOVA CALCIO S.P.A.;
- c) REGGINA CALCIO S.P.A.;
- d) U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 23 E 24 C.G.S.;
- e) ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 23 E 24 C.G.S.;
- f) F.C. MODENA S.P.A. IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 23 E 24 C.G.S.,

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

6) RICORSO DEL S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO:

- a) LA MANCATA AMMISSIONE DELLA RECLAMANTE AL DIBATTIMENTO;
- b) L’APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ U.S. CREMONESE, IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 C.G.S.,
- c) L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO,

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

All’esito di indagini svolte dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria, la Procura Federale acquisiva gli atti concernenti tesserati i quali risultavano coinvolti in attività poste in essere in violazione della normativa Federale.

Sviluppata l’istruttoria di competenza la Procura medesima, con atto in data 8 maggio 2012, deferiva i tesserati nonché le rispettive Società di appartenenza, queste ultime chiamate a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva.

La Commissione Disciplinare Nazionale fissava la comparizione dei soggetti deferiti per il giorno 31 maggio 2012.

In detta riunione comparivano altresì, tra l’altro, i difensori delle Società Barletta, Cesena, Nocerina, Trapani, Vicenza nonché del Codacons e di Federsupporter i quali chiedevano di essere ammessi al procedimento in qualità di terzi interessati.

Con Ordinanza n. 1, sul presupposto che le Società Cesena, Nocerina, Trapani e Vicenza risultavano portatrici di interessi indiretti per ragioni di classifica ai sensi degli artt. 41, comma 7 e 33, comma 3, C.G.S., la Commissione ammetteva dette società.

Di contro, non ammetteva al dibattimento la Società Barletta, in quanto la medesima non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dall’esito del procedimento, il Codacons e Federsupporter in quanto non appartenenti all’Ordinamento Federale.

Successivamente a detto provvedimento alcuni dei soggetti deferiti nonché, tra l’altro, le Società Atalanta, Cremonese, Grosseto, Livorno, Modena, Frosinone ed Ascoli, chiedevano l’applicazione delle sanzioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 24 C.G.S..

Sulle dette richieste esprimeva il suo consenso la Procura Federale.

Conseguenzialmente, con Ordinanza n. 4, considerato che ai sensi dell’art. 23, comma 1 C.G.S., i soggetti indicati all’art. 1 comma 1 potevano accordarsi con la Procura fino al termine della fase dibattimentale di primo grado e chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta indicandone specie e misura, considerato che doveva ritenersi corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, la Commissione Disciplinare Nazionale, sulla scorta di quanto previsto dal combinato disposto degli art. 23, comma 2 e art. 24, comma 1 C.G.S., disponeva l’applicazione delle sanzioni richieste e concordate dichiarando così chiuso il procedimento nei confronti dei richiedenti (tra cui appunto le Società sopra indicate), così disponendo:

- Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.: penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013; con ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00);
- Società A.S. Livorno Calcio S.p.A.: ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);
- Società Atalanta Bergamasca S.p.A.: penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013 con ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00);
- Società Frosinone Calcio S.r.l.: penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013;
- Società Modena F.C. S.p.A.: penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013;
- Società U.S. Cremonese S.p.A.: penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013 con ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00);
- Società U.S. Grosseto F.C. S.r.l.: penalizzazione di punti 6 (sei) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013 con ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00).

Una delle Società (Nocerina) intervenute ed ammesse nel giudizio (cfr. citata ordinanza n. 1) con atto del 4 giugno 2012, proponeva immediato ricorso contestando il contenuto della ordinanza decisoria n. 4 – ancorché solo letta e non pubblicata – nella parte in cui disponeva la penalità in danno della Società Grosseto, rilevando che la sanzione irrogata sarebbe stata poco afflittiva.

Infatti nell'impugnazione veniva sottolineato che, pur considerando la penalità concordata ed applicata, la Società Grosseto avrebbe mantenuto il diritto a permanere nella Serie B.

Si evidenziava che, pur qualificando il codice (art. 23, comma 2) la pronuncia a sanzione concordata, come non impugnabile, una corretta lettura, secondo i principi generali dell'Ordinamento, avrebbe come conseguenza quella di dover ritenere ammesso sempre e comunque un estremo rimedio impugnatorio, in tal senso prevedendo l'Ordinamento generale, il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 111 Cost..

Al riguardo, nell'impugnazione veniva argomentato con puntuale dovizia espositiva che, se è pur vero che nell'ambito del procedimento penale la pena concordata, ex art. 444 c.p.p., non può essere impugnata dalla parte civile (in posizione simile, quindi, alle società ammesse nel giudizio) se non in punto di spese legali, ciò avveniva perché detta parte civile avrebbe sempre e comunque il rimedio dell'azione civile di danno.

Di contro, nell'ambito del procedimento per illecito sportivo, non sarebbe azionabile nessuna analoga diversa azione, avendo il terzo solo ed esclusivamente un interesse specifico finalizzato e costituito dal posizionamento in classifica non altrimenti tutelabile in diverse sedi.

Nell'impugnazione veniva poi sostenuta l'inapplicabilità dell'art 23 C.G.S. non potendosi, nella fattispecie (posta la contestazione dell'aggravante ex art. 7, comma 6) addivenire ad un'applicazione della sanzione su richiesta delle parti.

In ogni caso, si sottolineava, che sarebbe mancato l'assenso dei terzi interessati intervenuti ed ammessi nel procedimento.

Detto assenso sarebbe necessario posto che, prevedendosi appunto la legittimazione ad intervenire da parte del terzo, quest'ultimo era portatore di un interesse a conoscere dell'accordo tra le parti, così da poter essere posto nelle condizioni di influire sulla sanzione concordata.

Detto interesse lo legittimava altresì ad esperire il rimedio impugnatorio, dato che ciò che connota la posizione del terzo è esclusivamente “...*la sanzione in termini di penalità in classifica...*”.

Ancora, la Società deferita non potrebbe avvalersi del beneficio accordato ai tesserati, mancando la possibilità di estendere alla Società il principio contenuto nell'art. 24 C.G.S. non potendo la Società rendere alcuna forma di collaborazione.

L'iniquità della sanzione sarebbe poi palese sol considerando il fatto che, oltre ad alcuni tesserati del Grosseto, nell'illecito era coinvolto altresì il Direttore Sportivo, cosa che avrebbe richiesto una sanzione ben più grave proprio in virtù dell'applicazione del principio di afflittività.

Svoltosi il dibattimento, la Commissione Disciplinare Nazionale ha poi, in accoglimento del deferimento, sanzionato, con il citato Com. Uff. n. 101, tra le altre, le seguenti società:

- Società Empoli F.B.C. S.p.A.: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13;

- Società Novara Calcio S.p.A.: penalizzazione in classifica di punti 4 (quattro) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13 e ammenda di 35.000,00 (trentacinquemila/00) euro;
- Società Padova Calcio S.p.A.: penalizzazione in classifica di punti 2 (due) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13;
- Società Reggina Calcio S.p.A.: penalizzazione in classifica di punti 4 (quattro) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13;
- Società A.C. Siena S.p.A.: ammenda di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;
- Società Spezia Calcio S.r.l.: ammenda di 30.000,00 (trentamila/00) euro.
- Società U.C. Albinoleffe S.r.l.: penalizzazione in classifica di punti 15 (quindici) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13 e ammenda di 90.000,00 (novantamila/00) euro;
- Società A.C. Ancona S.p.A.: penalizzazione in classifica di punti 8 (otto) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13;
- Società U.S. Avesa H.S.M.: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13 e ammenda di € 200,00 (duecento/00) euro;
- Società Delfino Pescara 1936: penalizzazione in classifica di punti 2 (due) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13;
- Società A.C. Monza Brianza 1912: penalizzazione in classifica di punti 5 (cinque) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13;
- Società Piacenza F.C. S.p.A.: penalizzazione in classifica di punti 11 (undici) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13 e ammenda di 70.000,00 (settantamila/00) euro;
- Società Ravenna Calcio S.r.l.: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13;
- Società U.C. Sampdoria S.p.A.: ammenda di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;

La Società Nocerina dopo la pubblicazione del Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012 e lette le motivazioni della già citata ordinanza n. 4, presentava ricorso avente contenuto identico a quello già proposto a mezzo fax in data 4.6.2012.

Presentavano analogo ricorso, sempre contro il provvedimento sopra citato (Com. Uff. 101/CDN del 18.6.2012 ed ordinanza n. 4):

- la Società Vicenza Calcio impugnando in parte qua il capo della decisione relativo alla sanzione inflitta alla Società Grosseto;
- la Società Gubbio impugnando in parte qua il capo della decisione relativo alla sanzione inflitte alle Società Empoli, Padova, Grosseto, Ascoli, Modena e Reggina.
- La Società Cesena impugnando in parte qua il capo della decisione relativo alla sanzione inflitte alle Società Atalanta, Siena e Novara.
- LA Società Barletta impugnando in parte qua il capo della decisione relativo alla sanzione inflitta alla Società Cremonese.

Tutti i ricorsi erano sostanzialmente incentrati sulle stesse ragioni giuridico fattuali – sopra illustrate e riportate – dedotte dalla Società Nocerina.

In particolare il Vicenza Calcio si doleva della penalizzazione inflitta al Grosseto, contestando la possibilità che potesse essere ammesso nella fattispecie l'istituto della sanzione su richiesta delle parti, al riguardo sottolineava di essersi già opposta davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale al "patteggiamento" del Grosseto, anche sulla scorta del fatto che esso sarebbe avvenuto contra legem, ed in presenza della recidiva, con uno stravolgimento sostanziale del principio di afflittività poiché la sanzione concordata non sarebbe stata congrua.

La Società Gubbio – non intervenuta nel giudizio di primo grado – contestava anch'essa il provvedimento emesso a seguito della sanzione su richiesta delle parti con riferimento alle Società Grosseto, Modena e Ascoli e contestava l'entità delle sanzioni inflitte in primo grado alle Società Empoli, Padova e Reggina, deduceva che la gravità dei comportamenti ascritti agli incolpati - e la conseguente contestata responsabilità oggettiva delle Società di riferimento - avrebbe dovuto comportare in presenza di una associazione punibile ai sensi dell'art. 9 C.G.S., sanzioni ben più afflittive ed impedire comunque l'applicazione della sanzione su richiesta delle parti, anche in considerazione del fatto che sarebbe stato contestato l'illecito sportivo ex art. 7 C.G.S., così essendo

impedita in presenza di siffatte circostanze la possibilità – stante quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 23 e 24 C.G.S. – di fare ricorso all’istituto della pena “patteggiata”.

Nell’impugnazione si richiamava, anche in questo caso, il principio di afflittività della sanzione, facendosi altresì riferimento ad una pubblicazione del Prof. G. Valori, in materia di responsabilità oggettiva ed afflittività delle sanzioni.

Si evidenziava che in realtà l’ammenda (sanzione pecuniaria) non avrebbe avuto alcun concreto connotato di afflittività, posto che il potenziale economico dei sodalizi colpiti non era minimamente scalfito e che l’applicazione dei punti di penalizzazione sono nella Stagione Sportiva 2012/2013, faceva perdere in concreto, appunto, ogni elemento di portata ed incidenza pregiudizievole; di tanto che Ascoli, Modena e Grosseto dovevano essere retrocesse all’ultimo posto in classifica nella Stagione Sportiva 2011/2012, con l’esclusione dal campionato di Serie B per la Stagione Sportiva 2012/2013 e ciò, anche previa dichiarazione di nullità dell’ordinanza di applicazione della sanzione ex artt. 23 e 24 C.G.S., con restituzione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale.

Analoghe richieste [ultimo posto in classifica e non ammissione] erano presentate nei confronti delle Società Reggina, Padova ed Empoli.

La Società Cesena poneva in luce che dagli illeciti contestati alcune Società avevano avuto assicurato un indubbio vantaggio, di tanto che appunto le medesime Società erano state chiamate a rispondere per responsabilità oggettiva in presenza di una associazione dedita a commettere svariate ipotesi di illecito sportivo e nel richiamare anche essa l’assenza di ogni afflittività delle sanzioni e l’impossibilità di applicare la pena “concordata” chiedeva la retrocessione del Siena, dell’Atalanta e del Novara all’ultimo posto in classifica Stagione Sportiva 2011/2012, nonché esclusione o non ammissione dai campionati per la Stagione Sportiva 2012/2013 e ciò anche previa dichiarazione di nullità dell’ordinanza di applicazione della sanzione ex artt. 23 e 24 C.G.S., con restituzione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale nei confronti dell’Atalanta.

La Società Barletta contestava e impugnava l’Ordinanza n. 1 con la quale non è stata ammessa al dibattimento di primo grado e l’Ordinanza n.4 nella parte in cui era stata sanzionata la Società Cremonese, a seguito di “patteggiamento” e il provvedimento nella parte relativa all’ammenda inflitta alla Società Spezia.

Il patteggiamento sarebbe stato infatti nullo in quanto ammesso in violazione dell’art.23, comma 3, C.G.S., non potendo poi essere applicato il beneficio della collaborazione dell’art. 24 C.G.S., in quanto solo alcuni dei soggetti legati alla Cremonese avevano patteggiato, non potendosi così estendere alla Società il beneficio.

In radice contestava la decisione di primo grado osservando che la penalizzazione di punti in classifica, essendo una sanzione che incide sulla sfera giuridica di tutti i partecipanti, è sottratta al “patteggiamento” trattandosi di diritti indisponibili, con violazione dell’art.3 Cost..

Non sarebbe stata corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti, anche in virtù del principio dell’art. 18 C.G.S., dovendo la sanzione essere relativa alla Stagione Sportiva 2011/2012.

Formulava, infine, richiesta di revocazione ex art.39 C.G.S., invocando un errore di fatto da cui sarebbe affetta l’Ordinanza n. 1 per avere la Commissione Disciplinare Nazionale valutato la classifica alla data del 6.5.2012, ammettendo il Trapani e non il Barletta e l’Ordinanza n. 4 nella parte in cui avrebbe ammesso la Cremonese al patteggiamento, errore anche in questo caso determinato da una falsa percezione della classifica e della differenza tra classifica e Play-Off.

I ricorsi proposti appaiono essere inammissibili ed infondati per quanto appreso in

DIRITTO

Tutti i motivi di impugnazione proposti dalle Società avverso l’ordinanza n. 4 con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale ha accolto la domanda di pena concordata appaiono essere inammissibili.

A prescindere infatti dalla circostanza che espressamente il testo normativo qualifica l’ordinanza come non impugnabile, si deve evidenziare che l’ordinamento sportivo lascia alla Procura Federale il potere dispositivo in ordine alla congruità della sanzione proposta dalla parte deferita di tanto che può parlarsi di un “negozio” che, avendo incidenza limitata tra le parti del

medesimo, non può conseguenzialmente subire interferenze esterne di cui si fanno latenti e portatori gli odierni ricorrenti.

Al riguardo, se è pur vero che è ammesso un controllo da parte dell'Organo giudicante in ordine alla correttezza della qualificazione dei fatti ed alla congruità della sanzione, il potere dispositivo in ordine all'*an* ed al *quantum* è lasciato alla insindacabile valutazione delle parti medesime senza che il consenso così formatosi discendente da libera determinazione delle parti medesime possa trovare interferenza in altrui pretese anche basate su posizioni solo di riflesso coinvolte dalla efficacia dell'accordo medesimo.

In questo quadro la partecipazione e l'azione dei soggetti in qualche modo legittimati all'intervento, non significa che detti soggetti, proprio in quanto portatori di meri interessi indiretti, possa legittimare gli stessi ad incidere nella libera regolamentazione dell'accordo di parte altrimenti creandosi nel sistema una inammissibile legittimazione processuale, concorrente con quella dell'accusa, anche in punto di determinazione della pena, cosa che nessun ordinamento ammette.

La posizione del danneggiato e la posizione del terzo controinteressato sono infatti posizioni affatto diverse rispetto a quelle del terzo portatore di un interesse indiretto, di tanto che l'ordinamento lascia loro spazi di intervento ben più incisivi, non potendo comunque mai la detta incisività riverberare in ogni caso – e comunque – sulla volontà e la scelta in concreto posta in essere dall'Organo deputato a sostenere l'accusa, accusa che è pertanto (l'unica e) libera di autodeterminarsi in punto congruità della sanzione proposta dal soggetto deferito.

Gli stessi ricorrenti, nel momento in cui invocano principi dell'ordinamento statale, omettono al riguardo di considerare che in punto pena nessuna delle parti, anche quelle danneggiate, hanno legittimazione ad interloquire sulla determinazione della pena, di tanto che a loro è unicamente lasciata la limitata potestà di cui all'art. 572 c.p.p..

L'intervento, pertanto, di colui in quale nell'ambito del processo sportivo fa valere un mero interesse indiretto, anche a mezzo dell'impugnazione, può tutt'al più qualificarsi come un mero interesse adesivo dipendente (cfr. art. 105, comma 2, c.p.c.) che si arresta appunto di fronte alla scelta del Soggetto titolare dell'azione punitiva di concordare la sanzione con il soggetto deferito e che può in concreto spiegarsi solo ove il titolare della relativa azione abbia deciso di porla in essere con i sistemi previsti dall'Ordinamento sportivo.

Poiché la norma espressamente non legittima all'impugnazione nemmeno i soggetti che hanno concordato la sanzione, men che meno può legittimare soggetti terzi.

L'unica deroga espressamente prevista è quella che legittima il Presidente Federale alla proposizione del ricorso.

Questo a significare e dimostrare la peculiarità dell'ordinamento sportivo con la previsione che solo il Vertice Massimo dell'espressione calcistica possa esercitare poteri altrimenti riservati agli Organi dell'accusa ed alle parti del giudizio.

Giova del resto sottolineare – seguendo anche la parte motiva di alcune delle impugnazioni, secondo cui la natura stessa della penalizzazione di punti, proprio perché produce effetti sulla sfera giuridica di tutte le Società partecipanti, rientrerebbe tra i diritti indisponibili, essendo preordinata al regolare svolgimento della competizione, non essendo così ammesso il patteggiamento – che l'azione punitiva inizia su deferimento del Procuratore, a sua insindacabile discrezione senza che in tale fase nessun altro soggetto possa in qualche modo darvi impulso ed interloquire, essendo così evidente che detto Organo è l'unico legittimato a vagliare la proposta del deferito, essendo rimesso, come già sopra cennato, all'Organo giudicante un limitato potere – mai in punto *an* –unicamente in punto *quantum*.

Questo a smentire che possa parlarsi di diritti indisponibili e di un interesse diffuso e generalizzato all'intervento (ed all'impugnazione) in punto determinazione della pena, posto che l'ordinamento espressamente addirittura prevede la commutazione delle sanzioni in prescrizioni alternative o in sanzioni equitativamente determinate.

Men che meno poi l'ordinamento distingue, sotto questo profilo, il soggetto dalla Società di appartenenza e questo in virtù del richiamo espresso nell'ultimo punto dell'art. 24 C.G.S. nonché sulla base di un principio generale di parità di trattamento e non discriminazione.

La statuita inammissibilità delle impugnazioni non può comunque far omettere di considerare che l'art. 24 è norma di carattere autonomo ed ha portata speciale rispetto al principio sancito dall'art. 23.

In ogni caso una corretta visione sistematica dei principi dettati tende a far sì che i citati artt. 23 e 24 debbano e possano leggersi in assoluto combinato disposto essendo chiara la possibilità, che nelle forme previste, possa esser premiata l'ammissione di responsabilità e la collaborazione fattiva senza che a questo riguardo abbia alcuna incidenza ostativa sia la recidiva che il richiamo all'art. 7, comma 6.

Sono conseguenzialmente inammissibili i ricorsi della Nocerina, del Vicenza, del Cesena (quest'ultimo in punto "patteggiamento" Atalanta) nonché Gubbio (con riferimento al "patteggiamento" del Grosseto, dell'Ascoli e del Modena) ed infine del Barletta in punto "patteggiamento" della Cremonese.

Per quanto riguarda gli ulteriori motivi di ricorso con i quali le Società Gubbio, Cesena e Barletta hanno impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale si osserva che i medesimi sono destituiti di fondamento.

In primo luogo, ritenuta assorbita l'inammissibilità dell'impugnazione del Gubbio in quanto nemmeno intervenuto nell'ambito del procedimento di primo grado, si evidenzia l'infondatezza dei motivi apparendo che le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale all'Empoli, al Padova ed alla Reggina paiono assolutamente congrue e ragionevoli in base ai fatti loro rispettivamente ascritti.

Al riguardo non è stata fornita alcuna prova coerente e logica che denoti la manifesta irragionevolezza dell'iter logico-motivazionale seguito dal Giudice di primo grado per giungere ad infliggere le penalità poste in concreto a carico delle Società sopra indicate.

Analoghe considerazioni possono essere fatte valere in merito all'impugnazione del Cesena per quanto riguarda il provvedimento con riferimento alle sanzioni adottate nei confronti del Cesena e del Novara (società che tra l'altro hanno proposto impugnazione avverso la decisione in questione lamentando la eccessività delle sanzioni nei loro confronti adottate).

Riguardo a tutte le impugnazioni non ci si può esimere dall'osservare che la Procura Federale non ha proposto alcuna autonoma impugnazione con ciò essendosi in presenza di un elemento sintomatico della legittimità del *decisum* di primo grado.

Infine infondati sono i motivi del Barletta, anche quelli relativi alla invocata revocazione.

Il principio del *tempus regit actum* non può essere letto in una chiave formalistica, che ha riguardo al momento dell'intervento in giudizio e non al contrario al momento in cui il giudizio stesso si svolge.

L'intervento infatti spiega i propri effetti fino alla decisione ed è con riferimento al momento (data) di essa che giustamente la Commissione Disciplinare ha valutato la portata e l'interesse all'intervento stesso, non potendosi poi dare una interpretazione dei risultati dei Play-Off avulsi da quelli della classifica.

Non può parlarsi poi, inoltre, di alcun errore di fatto poiché, in realtà, con la revocazione, la Società disquisisce unicamente della applicazione della sanzione e della sua efficacia; questione che attiene non alla conoscenza o alla percezione di un fatto, ma alla valutazione dell'Organo giudicante, di tanto che le ordinanze nn. 1 e 4, in realtà, sono criticate non sulla scorta di un "abbaglio dei sensi", ma degli effetti valutativi di classifica Play-Off.

Per questi motivi la C.G.S.:

- riuniti i ricorsi nn. 1 e 2, come sopra proposto dall'A.S.G. Nocerina di Nocera Superiore (Salerno), li dichiara inammissibili e dispone incamerarsi la tassa reclamo;

- dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo;

- dichiara in parte inammissibile e in parte respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Cesena S.p.A. di Forlì-Cesena e dispone incamerarsi la tassa reclamo;

- dichiara in parte inammissibile e in parte respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Gubbio 1910 di Perugia e dispone incamerarsi la tassa reclamo;

- dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto del S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta Andira Trani e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

21) RICORSO DEL CALC. THOMAS HERVÈ JOB IYOCK AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TORINO – GROSSETO DEL 16.1.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita all'adunanza del 2 e 3 luglio 2012 per decidere in merito al ricorso, proposto dal tesserato Job Iyock Thomas Hervè, nato a Douala (Camerun) il 20 agosto 1984, calciatore all'epoca dei fatti per il Grosseto, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Rispoli e Francesco Adrianopoli, avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale, e pubblicata sul Com. Uff. n. 101/CDN, in data 18 giugno 2012, con la quale è stata inflitta al calciatore oggi ricorrente la sanzione della squalifica per 3 anni e 6 mesi.

Con deferimento, intervenuto in data 8 maggio 2012, la Procura Federale aveva proposto azione innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, contestando al tesserato Job Iyock Thomas Hervè, tre illeciti sportivi aggravati dovuti alla violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., avvenuti a seguito della disputa delle partite Torino/Grosseto, del 16 gennaio 2010, Grosseto/Reggina, del 23 maggio 2010 ed Empoli/Grosseto, del 30 maggio 2010.

Instauratosi il contraddittorio nel procedimento di primo grado la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglieva il tesserato Job Iyock Thomas Hervè da due dei tre illeciti sportivi aggravati a lui contestati, e precisamente quelli relativi alle partite Grosseto/Reggina ed Empoli/Grosseto, confermando, invece, la responsabilità relativa all'illecito operato dal calciatore del Grosseto Job Iyock, ritenendo, dunque, che, in relazione alla partita Torino/Grosseto, del gennaio 2010, fosse intervenuta la partecipazione all'illecito dell'attuale ricorrente.

Invero, in relazione ai due episodi per i quali il tesserato del Grosseto Job Iyock è risultato prosciolto è emersa in sede di decisione di primo grado, la estrema labilità degli elementi a carico del Job, essendo nei suoi confronti stata riscontrata, esclusivamente, una dichiarazione *de relato* resa dal tesserato Gervasoni e non confermata da alcun'altra dichiarazione. Tale circostanza emerge, chiaramente, da quanto riscontrato a pag. 63 della decisione impugnata in merito alla partita Grosseto/Reggina e da quanto successivamente rilevato alla pag. 65 della medesima decisione per ciò che concerne la partita Empoli/Grosseto.

Invece, in merito alla partita Torino/Grosseto, come è possibile rilevare a pag. 57 della decisione della Commissione Nazionale Disciplinare, la responsabilità del tesserato Job Iyock è stata accertata sul presupposto che la dichiarazione del Gervasoni ha trovato conferma nelle dichiarazioni poste in essere anche dal tesserato Conteh Keewullay, che ha avvalorato, in tal modo, quanto affermato dal Gervasoni.

Per ciò che concerne la U.S. Grosseto F.C., società sportiva militante nel campionato di Serie B, nella Stagione Sportiva 2009/2010, per la quale la Procura Federale aveva individuato la sussistenza della responsabilità oggettiva, a norma dell'art. 7, commi 4 e 6 e dell'art. 4, comma 2 C.G.S., la stessa, in primo grado, ha patteggiato la pena ed è stata conseguentemente condannata alla penalizzazione di punti 6 in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2012/2013 ed all'ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00). La società sportiva, pertanto, in virtù della sanzione patteggiata, non è presente nel giudizio di secondo grado.

All'udienza del 2 luglio 2012, la difesa del tesserato Job Iyock Thomas Hervè, sostenuta dall'Avv. Francesco Adrianopoli, oltre a riportarsi ai motivi contenuti nel ricorso datato 20 giugno 2012, ha affermato la piena estraneità del calciatore del Grosseto Job Iyock, rispetto a quanto a lui addebitato.

La Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione a Sezioni Unite, a seguito dell'udienza pubblica e della successiva Camera di Consiglio ha reso la seguente decisione.

Va, preliminarmente, osservato che la decisione, resa in prime cure, nel ritenere insufficiente la sola prova offerta dalla dichiarazione *de relato* resa dal tesserato Gervasoni Carlo, del quale, peraltro, appare incontrovertibile la credibilità, ha prosciolto l'attuale ricorrente dagli illeciti sportivi a lui ascritti e relativi alle partite Grosseto/Reggina del 23 maggio 2010 ed Empoli/Grosseto del 30 maggio 2010.

In relazione alla credibilità del Gervasoni, in precedenza ricordata, è necessario riscontrare che lo stesso ha posto in essere, negli interrogatori resi presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cremona ed ha ribadito nelle testimonianze offerte alla Procura Federale della F.I.G.C., una serie di dichiarazioni confessorie, con le quali si è accusato di comportamenti illeciti ed ha rivelato l'esistenza di una organizzazione, finalizzata ad alterare il risultato delle partite, al fine di consentire la realizzazione di scommesse pilotate ed operate anche da soggetti per i quali, a norma dell'art. 6 C.G.S., "è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona". Pertanto, il Gervasoni nelle sue dichiarazioni è apparso credibile alla Commissione Disciplinare e tale sua credibilità deve essere riconfermata anche nella presente fase di gravame.

Il ragionamento svolto, invece, a pag. 59 della decisione impugnata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, nell'affermare la responsabilità dello Job Iyock, in merito alla partita Torino/Grosseto, del 16 gennaio 2010, si basa sulla ulteriore dichiarazione del tesserato Conteh, che afferma analogamente al Carlo Gervasoni che anche l'attuale ricorrente sig. Job Iyock aveva partecipato alla alterazione del risultato relativo alla gara di Torino. Invero, la decisione impugnata non accerta la responsabilità del Job Iyock sulla sola sussistenza di una prova *de relato* della partecipazione dello stesso ricorrente all'illecito, ma basa la propria decisione, in maniera lineare e non contraddittoria (come è, invece, affermato dalla parte ricorrente a pag. 5 del proprio ricorso), sulla ulteriore affermazione, confermativa e rafforzativa della dichiarazione del Gervasoni, resa dal Conteh Keewullay.

La decisione resa, in prime cure, appare convincente e correttamente motivata tenendo conto che alle affermazioni del "pentito" Gervasoni, sono state fatte seguire ulteriori conferme operate dal tesserato Conteh Keewullay, anch'esso degno di fede ed ammesso, nel giudizio di prime cure, al patteggiamento, cosa che ha comportato, per lo stesso Conteh, una sanzione di un anno ed otto mesi.

Alla luce di quanto, sin qui, esposto appare convincente, lineare e non contraddittoria la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale, e pubblicata nel Com. Uff. n. 101/CDN, del 18 giugno 2012, la quale, pertanto, deve essere, in questa sede, confermata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Thomas Hervé Job Iyock e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

19) RICORSO DEL CALC. VINCENZO IACOPINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S, IN RELAZIONE ALLA GARA CREMONESE – MONZA DEL 27.10.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.101/CDN del 18.6.2012)

20) RICORSO DEL CALC. ANDREA ALBERTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S, IN RELAZIONE ALLA GARA CREMONESE – MONZA DEL 27.10.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.101/CDN del 18.6.2012)

22) RICORSO DEL CALC. MIRKO STEFANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE CREMONESE – MONZA DEL 27.10.2010 E PISA –

MONZA 8.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

23) RICORSO DELL'A.C. MONZA BRIANZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, INFLITTA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI CALCIATORI LUCA FIUZZI, ANDREA ALBERTI E VINCENZO IACOPINO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

24) RICORSO DEL CALC. LUCA FIUZZI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE CREMONESE – MONZA DEL 27.10.2010 E PISA – MONZA DELL'8.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita all'adunanza del 2 e 3 luglio 2012 per decidere in merito ai ricorsi, proposti dai tesserati Vincenzo Iacopino, nato a Ventimiglia (IM) l'8 settembre 1976 (all'epoca dei fatti tesserato per la società Monza Brianza), rappresentato e difeso dall'Avv. Pierangelo Maianini e dall'Avv. Luigi Peronetti, Andrea Alberti, nato a Desenzano (BS) il 15 gennaio 1985 (all'epoca dei fatti tesserato per la società Monza Brianza), rappresentato e difeso dall'Avv. Giannetto Guarducci, Mirko Stefani, nato a Borgo Val Sugana (TN) il 25.1.1984 (all'epoca dei fatti tesserato per la società Cremonese), rappresentato e difeso dagli Avv. Edoardo Chiacchio, Rosita Gervasio e Michele Cozzone e Luca Fiuzzi, nato a Sanremo (IM) il 29 agosto 1984 (all'epoca dei fatti tesserato per la società Monza Brianza), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Ventura, nonché dalla società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Toniolo, avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 101/CDN, in data 18 giugno 2012, con la quale decisione sono state inflitte ai tesserati ricorrenti, nonché alla Società Monza Brianza 1912 S.p.A., per responsabilità oggettiva, le seguenti sanzioni in relazione agli illeciti sportivi loro contestati per le partite Cremonese/Monza, del 27 ottobre 2010 e Pisa/Monza, dell'8 dicembre 2010:

a) ai calciatori Stefani Mirko e Fiuzzi Luca, ai quali è stata contestata la violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S. in relazione ad entrambe le partite, la sanzione di 4 anni di squalifica per ognuno di loro;

b) ai tesserati Alberti Andrea e Iacopino Vincenzo, chiamati a rispondere della violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in riferimento alla sola partita Cremonese/Monza, del 27 ottobre 2010, la squalifica di 3 anni e 6 mesi per ognuno di loro;

c) alla società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A., cui è stata contestata la violazione dell'art. 7, commi 4 e 6, nonché quella prevista dall'art. 4, comma 2, C.G.S. la penalizzazione di 5 punti in classifica, da scontare nella Stagione Sportiva 2012/2013;

d) dalla società Cremonese, che ha patteggiato la pena, è stata inflitta la sanzione di 1 punto di penalizzazione, da scontare nella Stagione Sportiva 2012/2013, ed alla stessa è stata, altresì, inflitta un'ammenda di € 30.000,00, detta società, avendo patteggiato la sanzione, non è parte dell'attuale giudizio di appello.

Con deferimento, intervenuto in data 8 maggio 2012, la Procura Federale della F.I.G.C. aveva proposto azione innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, contestando ai tesserati Stefani Mirko, Fiuzzi Luca, Alberti Andrea e Iacopino Vincenzo la violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S. ed alle società Monza Brianza e Cremonese la violazione, per responsabilità oggettiva, degli art. 7, comma 4 e 6 e art. 4, comma 2, C.G.S..

Instauratosi il contraddittorio nel procedimento di primo grado la Commissione Disciplinare Nazionale, ha accertato la responsabilità dei deferiti, in merito agli illeciti sportivi operati, in particolare per i tesserati Stefani Mirko e Fiuzzi Luca in relazione alle partite Cremonese/Monza, del 27 ottobre 2010 e Pisa/Monza, del 8 dicembre 2010; mentre per i tesserati Alberti Andrea e Iacopino Vincenzo l'illecito contestato ed accertato è relativo alla sola partita Cremonese/Monza, del 27 ottobre 2010.

In virtù dei contestati ed accertati illeciti, la Commissione Disciplinare Nazionale, in primo grado, comminava ai calciatori Stefani Mirko e Fiuzzi Luca la squalifica per 4 anni; infliggendo ai calciatori Alberti Andrea e Iacopino Vincenzo la squalifica per 3 anni e 6 mesi.

Alle due società, chiamate a rispondere di responsabilità oggettiva, venivano comminate le seguenti sanzioni: alla Cremonese, a seguito del patteggiamento, 1 punto di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2012/2013 e € 30.000,00 di ammenda; al Monza Brianza, che non aveva fatto istanza di patteggiamento, la sanzione di 5 punti di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2012/2013.

Instauratosi il contraddittorio, a seguito dei ricorsi proposti dai difensori degli incolpati, difensori in precedenza individuati, il gravame veniva portato all'attenzione della Corte di Giustizia Federale, riunita nella sua composizione a Sezioni Unite.

All'udienza del 2 e del 3 luglio 2012, le difese dei tesserati Stefani Mirko, Fiuzzi Luca, Alberti Andrea e Iacopino Vincenzo, chiamati a rispondere per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., nel riportarsi ai ricorsi proposti, affermavano l'estraneità dei loro assistiti rispetto all'illecito sportivo contestato e chiedevano che fosse riformata la decisione resa in prime cure.

Analogamente il difensore della società Monza Brianza 1912 (Avv. Stefano Toniolo) chiedeva il proscioglimento della società ed, in via gradata, la riduzione della sanzione ad essa inflitta.

La Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione a Sezioni Unite, a seguito dell'udienza pubblica e della successiva camera di consiglio ha reso la seguente decisione in

DIRITTO

Al fine di comprendere e valutare le doglianze proposte dalle difese dei tesserati incolpati e quelle operate dalla società Monza, chiamata a rispondere di responsabilità oggettiva, occorre muovere dall'analisi dell'atto di deferimento della Procura Federale che ha dato il via al presente giudizio endofederale.

Con il deferimento del maggio 2012, la Procura Federale, ricostruiva gli episodi, che ad avviso della stessa, avevano dato luogo alle incolpazioni mosse nei confronti dei tesserati: Stefani (all'epoca dei fatti tesserato per la Cremonese) e Fiuzzi (all'epoca dei fatti tesserato per il Monza) per la violazione dell'art. 7 C.G.S., in relazione alle gare di Coppa Italia, Lega Pro la prima, del 27 ottobre 2010, Cremonese/Monza, conclusasi con il risultato di 2 a 3 in favore del Monza; la seconda Pisa/Monza, dell'8 dicembre 2010, conclusasi con il risultato di 2 a 1 in favore del Pisa. Inoltre la violazione dell'art. 7 C.G.S. veniva contestata anche ai tesserati Alberti (all'epoca dei fatti tesserato per il Monza) e Iacopino (all'epoca dei fatti tesserato per il Monza) relativamente alla sola gara di Coppa Italia, Lega Pro: Cremonese/Monza, del 27 ottobre 2010.

Come chiarito nella relazione di indagine posta in essere dai Vice procuratori federali dott. Carlo Loli Piccolomini, Avv. Marco Squicquero, Avv. Giorgio Ricciardi, i rilievi relativi alle partite sopra richiamate sono stati originati da quanto affermato da Gervasoni Carlo nel corso dell'interrogatorio di garanzia, svolto innanzi al GIP di Cremona in data 22 dicembre 2011 e successivamente riconfermato in data 12 marzo 2012, nella stessa sede.

In relazione alla prima partita (Cremonese/Monza) il Gervasoni ebbe ad affermare che per tale partita era stato concordato un risultato superiore a quattro goal, cosa che poi effettivamente si realizzò e che per tale partita era stata offerta dal Gegic (rappresentante degli "zingari") la somma di € 40.000,00 poi consegnata a Stefani il quale ne diede una parte "a quelli del Monza come lo stesso Stefani riferì al Gervasoni, unitamente ai nomi dei giocatori del Monza coinvolti nella vicenda: Fiuzzi, Alberti e Iacopino. Tale dichiarazione resa all'autorità giudiziaria dal Gervasoni è stata poi confermata e ribadita innanzi ai membri della Procura Federale in data 13 aprile 2012.

Per ciò che concerne la partita Pisa/Monza, dell'8 dicembre 2010, nell'interrogatorio reso innanzi al P.M. in data 12 marzo 2012 Carlo Gervasoni testualmente afferma: “quanto a Pisa/Monza, dell'8 dicembre 2010, di Coppa Italia di Lega Pro, su input degli zingari, tramite Stefani facemmo incontrare all'uscita di Agrate, alcuni calciatori del Monza tra cui Fiuzzi ed il portiere, con gli zingari. Si accordarono e gli zingari hanno dato anche denaro anticipato ai calciatori del Monza i quali dovevano perdere con l' “over”. Accadde poi che le quote crollarono sul mercato asiatico e venne esclusa la possibilità di disputare la partita. Pertanto la somma, nonostante fosse stato conseguito ugualmente il risultato originariamente concordato, è stata restituita la sera stessa della partita”. Tale circostanza è stata confermata dal Gervasoni anche nel corso dell'audizione svoltasi il 13 aprile 2012, resa ai Componenti della Procura Federale. In quella circostanza Gervasoni ha anche chiarito “preciso che non sono stato presente all'incontro di cui mi ha riferito Gegic e lo stesso Stefani”.

Sulla base delle dichiarazioni rese dal Gervasoni ed in virtù del deferimento operato dalla Procura Federale la sentenza di prime cure ha così pronunciato sia in relazione alle due partite “incriminate” che nei confronti dei deferiti coinvolti nella “combine”.

Preliminarmente la decisione aveva avuto modo di precisare che perché si possa individuare la responsabilità da parte del soggetto incolpato in relazione ad una violazione disciplinare di natura sportiva “non è necessaria la certezza assoluta circa la commissione dell'illecito, né il superamento del ragionevole dubbio come accade nel diritto penale” è, invece, sufficiente, una valutazione di carattere superiore alla semplice probabilità basata su indizi gravi, precisi e concordanti tali da far acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.

Premesso questa fondamentale precisazione la decisione, resa in merito alle due partite “incriminate” e relativa alla responsabilità dei tesserati incolpati, chiarisce quanto segue circa la partita Cremonese/Monza (pag. 71) affermando che “la gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da Gervasoni, Paoloni e Stefani (all'epoca dei fatti calciatori della Cremonese) e da Fiuzzi, Alberti e Iacopino (all'epoca dei fatti calciatori del Monza), su richiesta del gruppo degli “zingari” che ha messo a disposizione la somma di € 40.000,00; Paoloni ha proposto a Gervasoni la realizzazione di un “over” con sconfitta della propria squadra (Cremonese). Per la realizzazione dell'illecito è stato coinvolto anche Stefani perché conosceva alcuni giocatori della squadra avversaria. Dopo la gara Stefani ha consegnato parte della somma ricevuta dall'esponente del gruppo degli “zingari” a Fiuzzi, Alberti e Iacopino”.

In definitiva Gervasoni, Paoloni, Fiuzzi, Alberti e Iacopino, in concorso con altri soggetti, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara in funzione della realizzazione di un “over” in Cremonese/Monza. Chiarisce la decisione, oggi impugnata, che le prove di tale stato di cose sono individuabili nelle circostanziate dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria di Cremona e alla Procura Federale dal Gervasoni. Dichiarazioni che “risultano credibili ed attendibili, oltre che autoaccusatorie prima ancora che venga in esse affermata la correttezza di altri soggetti. Inoltre, i rapporti con i calciatori vengono confermati dagli stessi interessati e dai contatti telefonici intercorsi tra loro”.

In merito alla gara Pisa/Monza le pagg. 70 e 71 della sentenza resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale, puntualizzano che per essa vi è stato un tentativo di alterazione del risultato posto in essere da Gervasoni e Stefani, nonché da Fiuzzi. Chiarisce, altresì, la decisione impugnata che per il tramite di Stefani “alcuni giocatori del Monza, tra cui Fiuzzi, si sono incontrati all'uscita di Agrate con l'esponente del gruppo degli “zingari”. In quella circostanza il rappresentante degli zingari ha consegnato una somma di denaro in cambio dell'impegno a garantire la realizzazione di un “over” con la sconfitta del Monza. La sentenza gravata afferma, a pag. 71, che tale ipotesi di alterazione del risultato non è stata più perseguita a causa del “crollo delle quote sul mercato asiatico”. Le circostanze affermate trovano riscontro – a detta della C.D.N. (pag. 71) – nelle dichiarazioni particolarmente dettagliate rese, sia innanzi all'autorità giudiziaria, che nell'audizione presso la Procura Federale, dal tesserato Carlo Gervasoni, dichiarazioni che “risultano credibili ed attendibili oltre che autoaccusatorie prima ancora che portatrici di ipotesi di chiamata in correttezza di altri soggetti”.

A detta della Commissione Disciplinare Nazionale le difese operate dai tesserati Stefani e Fiuzzi non sono in grado di scalfire le prove portate dal deferimento, relative alle circostanziate affermazioni del Gervasoni, comprovate dalla conoscenza tra i tre ideatori dell'illecito (Gervasoni – Stefani – Fiuzzi) e dai loro reiterati contatti telefonici.

A fronte di tale ampia e circostanziata motivazione le difese degli incolpati, non sono in condizioni di far venir meno quel convincimento necessario e sufficiente, in sede di giustizia sportiva, per affermare la esistenza di un illecito sportivo.

Invero, sia le ampie e dettagliate dichiarazioni del Gervasoni, che il rilevante numero di collegamenti telefonici tra gli ideatori e i compartecipanti all'illecito (Cremonese/Monza) e al tentato illecito (Pisa/Monza), sono tali da consentire, in sede di gravame, il convincimento della correttezza della decisione resa in prime cure che, pertanto, deve essere confermato in relazione all'accertamento della colpevolezza relativa all'illecito dei tesserati Stefani, Fiuzzi, Aberti e Iacopino.

Diverso discorso deve essere fatto in relazione alla sanzione comminata nei confronti della A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A., rispetto alla quale il ricorso da essa proposto deve essere parzialmente accolto sul presupposto della particolare difficoltà nel riuscire per la società sportiva a debellare fenomeni prodotti da tesserati di società diverse dal Monza che si sono in concreto dimostrati gli ideatori degli illeciti (quello realizzato e quello tentato).

Alla luce di quanto sopra, accogliendo la domanda proposta, in via graduata, dalla società ricorrente Monza Brianza si dispone la riduzione della sanzione da 5 a 4 punti di penalizzazione, con la conseguente restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F.:

- respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vincenzo Iacopino e dispone incamerarsi la tassa reclamo;
- respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Andrea Alberti e dispone incamerarsi la tassa reclamo;
- respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mirko Stefani e dispone incamerarsi la tassa reclamo;
- in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Monza Brianza di Monza Brianza riduce la sanzione della penalizzazione a punti 4 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo;
- respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Luca Fiuzzi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 13 agosto 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete